



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n. 41742/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VIII Commissione
Permanente

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 recante norme sulla disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni" Reg. Gen. n. 137

Ad iniziativa del Consigliere D'Amelio.
Depositata il 9 dicembre 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

15 DIC. 2010

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Relazione descrittiva

La Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2006, ad oggetto "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni", ha recepito in Campania, dopo ben 21 anni, la norma quadro in materia, n. 752/85. Tutto ciò nonostante in Campania fosse presente, da tempo, un'attività di un certo significato anche economico, legata alla raccolta e alla commercializzazione dei tartufi. In ogni caso, la norma ha consentito di poter governare un comparto in piena crescita, soprattutto a seguito del ritrovamento, fino a pochi anni fa impensabile, di tartufi bianchi (*Tuber magnatum* Pico) in diversi territori della regione. Inoltre, l'avvio di significative esperienze imprenditoriali di completamento della filiera e la rinnovata sensibilità dei territori di produzione del Tartufo di Bagnoli Irpino (*Tuber mesentericum* Vitt.), che rivendicano con orgoglio il riconoscimento delle qualità intrinseche di tale prodotto, a lungo vituperato dalla stessa letteratura scientifica, sono testimonianza di una crescita dell'importanza economica e produttiva del comparto in tutta la Campania. La LR n. 13/2006, però, non ha dato tutte le risposte che gli operatori del settore si attendevano e, a distanza di 4 anni dalla sua promulgazione, necessita di una parziale rivisitazione di alcune delle sue disposizioni. Tra queste, assume una certa rilevanza la modifica della quantità di raccolta giornaliera individuale complessiva (comma 5 art. 6 della LR 13/06) che, proprio per i motivi anzidetti, va elevata a 4 chilogrammi per cercatore, sempre che lo stesso sia titolare di azienda agricola o forestale o aderisca ai consorzi volontari del tartufo previsti dalla legge nazionale. Una norma ex-novo che viene proposta, da inserire all'art. 7 della legge regionale, è quella relativa al cosiddetto "fermo biologico", un intervallo di raccolta, cioè, che le competenti Province possono disporre nei casi di eventuale minaccia di riproduzione del tartufo in aree geografiche di raccolta di particolare "sensibilità" ecologica. Importanza prioritaria assume anche l'aggiornamento dell'art. 8, al fine di inserire nelle Commissioni provinciali del tartufo rappresentanti delle Associazioni dei cercatori accreditate dalla Regione, quale riconoscimento del ruolo sempre più attivo che queste stanno assumendo per la tutela e la valorizzazione del tartufo campano. Nello stesso ex-art. 8, è altrettanto rilevante l'esigenza di introdurre un comma sugli interventi da porre in essere per contenere la problematica dei danni da cinghiali delle tartufaie naturali, che in alcuni territori sta diventando una vera e propria emergenza. Un'altra innovazione che si intende introdurre nella legge regionale riguarda la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla raccolta (ex-art. 9, comma 3.), che viene affidata al Comune di residenza del richiedente, fermo rimanendo l'obbligo di superamento, da parte del richiedente stesso, del previsto esame di idoneità presso la Commissione provinciale per il Tartufo. La presente proposta di legge intende anche introdurre un articolo ex-novo nella LR 13/06 (l'art. 9bis), per consentire l'accreditamento, da parte della Regione, degli enti culturali e di ricerca che trattano, nelle loro attività di istituto, tematiche legate al tartufo e allo studio degli ecosistemi tartufigeni. Si intende, inoltre, rivedere il meccanismo della concessione dei contributi regionali agli enti e ai soggetti che possono accedere agli aiuti (art. 12), prevedendo una modalità più consona agli obiettivi della legge stessa. Infine, viene rappresentata l'esigenza di modificare il testo della lettera h) del comma 1. dell'art. 14 della legge regionale, laddove va consentito di poter commercializzare i tartufi freschi fino a 15 giorni dal termine del periodo di raccolta, in ragione del buon senso che dovrebbe esercitarsi sempre nella definizione dei divieti di carattere normativo.

La presente proposta di legge non comporta aggravio finanziario a carico del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.1
Modifiche alla Legge Regionale n° 13 del 2006

1. Il comma 5 dell'art. 6 è così riformulato: *“La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di 2 chilogrammi, elevabile a un massimo di 4 chilogrammi qualora il ricercatore aderisca ai consorzi volontari di cui al comma 7. dell'art. 3, ovvero sia titolare di azienda agricola o forestale, fatto salvo quanto disposto al comma 5 dell'articolo 3.”*
2. Dopo il comma 3 dell' art. 7 inserire un nuovo comma che recita: *“Le province, sentita la commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo di cui all'articolo 8, possono disporre, per un intervallo non inferiore ai 30 giorni, un periodo di fermo biologico, anche in ambiti territoriali limitati, qualora vi sia la comprovata possibilità di alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo, anche di singole specie.”*
3. Al comma 1 dell'art. 8 è aggiunta la seguente lettera : *“f) un rappresentante designato dalle associazioni di raccoglitori riconosciute di cui all'art. 10, aventi sede nella provincia di riferimento, qualora presenti.”*
4. Al comma 2 dell'art. 8 è aggiunta la seguente lettera: *“f) concorda con gli enti Parco e gli ATC, presenti sul territorio provinciale, interventi di controllo delle popolazioni di cinghiali o di altri animali che possono arrecare danno alle tartufoie naturali.”*
5. Il comma 3 dell'art. 9 è così riformulato: *“Il rilascio dell'autorizzazione, documentato da un apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare, è rilasciato dal Comune di residenza del richiedente”.*
6. Dopo l'art. 9 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 9 bis
Raccolta a fini didattici e scientifici

1. *Gli istituti universitari, gli enti culturali o di ricerca a fini didattici e scientifici, possono chiedere alla Giunta Regionale di essere riconosciuti quali soggetti competenti, dal punto di vista scientifico-culturale, per lo studio, la sperimentazione, la tutela e la valorizzazione del tartufo campano.*
 2. *Gli istituti universitari, gli enti culturali o di ricerca riconosciuti ai sensi del comma 1, possono procedere, per fini scientifici, alla raccolta di tartufi, anche di specie non previste dalla legge e anche fuori del periodo consentito dal calendario, previa autorizzazione temporanea rilasciata dalla provincia territorialmente competente.”*
7. Il comma 1 dell'articolo 12 è così riformulato: *“I contributi previsti per le attività di cui al comma 2 dell'articolo 11 sono concessi, in conto capitale:*



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio

Servizio Assemblea

- a) *fino all' 80 per cento della spesa ammessa, alle province e ad altri enti pubblici, elevati al 90 per cento della spesa ammessa per gli enti di ricerca e sperimentazione;*
 - b) *fino al 50 per cento della spesa ammessa (per importi massimi di 10.000 euro), ai consorzi volontari di cui al comma 7 dell'articolo 3 e alle associazioni dei raccoglitori riconosciute di cui all'articolo 10."*
8. La lettera h), del comma 1, dell'art. 14 è così riformulata: *"il commercio di tartufi freschi oltre il quindicesimo giorno successivo alla fine del periodo di raccolta, così come stabilito dal calendario di cui all'art. 7;".*



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio

Servizio Assemblea

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente e, ai sensi e per effetto dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.